



COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**n° : 13
in data : 06/02/2024**

OGGETTO : Servizi di sorveglianza sanitaria e consulenza in materia di sicurezza per il triennio 2024/2026 - Affidamento allo Studio Medico Canavesano Sas . C.I.G. B046543A0C.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **SEI** del mese di **FEBBRAIO** nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 5 del vigente regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2013, il sottoscritto esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2024/2026 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P) con relativo aggiornamento.";

Considerato necessario procedere all'affidamento dell'incarico ad un medico del lavoro per le visite mediche di controllo dei dipendenti del comune di San Colombano Belmonte, al fine di tutelare la salute dei lavoratori, predisponendo anche gli esami e le conseguenti visite mediche previste dalla normativa vigente in materia, per il triennio 2024/2026;

Rilevato che questo Comune deve altresì procedere all'affidamento del servizio di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e corsi di aggiornamento per i dipendenti dell'Ente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 per il triennio 2024/2026;

Vista l'importanza del servizio e rilevato pertanto necessario provvedere all'affidamento dello stesso a ditta esterna di idonee capacità, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. per adeguato settore di attività;

Dato atto che i dipendenti del Comune per i quali è necessario predisporre la sorveglianza sanitaria sono 2, oltre alcuni collaboratori esterni che possono prestare servizio durante l'anno (ad esempio pubblica utilità, progetti PASS);

Sentito il medico del lavoro Dr. Frasca Livio dello Studio Medico Canavesano Sas - P.IVA 02674190018, già medico del lavoro presso il comune di San Colombano Belmonte, che ha indicato le visite e gli accertamenti specifici per i 2 dipendenti dell'Ente;

Vista l'offerta presentata in data 31/01/2024 e acclarata al protocollo al n. 233 dallo Studio Medico Canavesano sas di Maria Lucia Aimone Sebastiano Scarampi con sede in Rivarolo c.se -

P.IVA 02674190018 - che prevede: incarico dal 01/01/2024 al 31/12/2026 medico competente, visite mediche periodiche ed esami ai dipendenti e collaboratori, incarico di RSPP e formazione del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per una spesa triennale complessiva (considerando i soli dipendenti che necessitano di visita in base alle valutazioni del medico competente) di € 4.847,00 (importo non soggetto ad IVA per i servizi sanitari e comprensivo di ritenuta d'acconto);

Rilevato che l'offerta dello Studio Medico Canavesano sas- P.IVA 02674190018, con sede in Rivarolo c.se risulta essere conveniente e vantaggiosa per questa Amministrazione;

Dato atto che lo Studio Medico Canavesano sas con sede in Rivarolo c.se gode della massima fiducia di questa Amministrazione, avendo già prestato tale servizio negli anni scorsi;

Considerato che occorre provvedere all'affidamento diretto del servizio oggetto del presente atto allo Studio Medico Canavesano sas di Maria Lucia Aimone Sebastiano Scarampi con sede in Rivarolo c.se - P.IVA 02674190018 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per un importo complessivo di €. 5.508,00 IVA compresa, a fronte dell'incarico dal 01/01/2024 al 31/12/2026 del medico competente e delle visite ed esami ai dipendenti dell'Ente, oltre che dell'incarico di RSPP come meglio specificato nell'offerta prima richiamata;

Visto il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m. e i., che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, apposita decisione di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Oggetto del contratto: "sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali e incarico medico del lavoro e Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e corsi di aggiornamento per i dipendenti dell'Ente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 per il triennio 2024/2026;
- Finalità da perseguire: garantire la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali e il servizio di RSPP per il triennio 2024/2026;
- Modalità di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante affidamento diretto;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Clausole essenziali: dovranno essere espletati ai dipendenti dell'Ente tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia nonché il servizio di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: commercio;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Rilevato che, ai sensi degli articoli 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento certificate secondo le regole tecniche AGID e che, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. prima richiamato, gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 dovranno essere rispettati secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti adottati dall'ANAC;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare allo Studio Medico Canavesano sas di Maria Lucia Aimone Sebastiano Scarampi con sede in Rivarolo c.se - P.IVA 02674190018 le attività in parola per un importo triennale di €. 1.947,00 IVA esente per il servizio di sorveglianza sanitaria ed €. 2.900,00 oltre IVA per un totale di €. 3538,00 IVA compresa per il servizio RSPP, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Appurato che:

- si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e consulenza in materia di sicurezza per il triennio 2024-2026, prescindendo dal ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) poiché l'importo del servizio risulta inferiore a € 5.000,00;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.

Richiamato l'art.17, comma 2, del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.

Rilevato che la spesa presunta relativa al servizio in parola per il triennio 2024/2026 viene quantificata in €. 5.485,00 come da preventivo prima richiamato;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Visto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta sopra indicata a seguito dell'acquisizione del DURC, ai sensi dell'art. 16 bis, c. 10 della legge 28/01/2009, n. 2;
- sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.136/2010 ed s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto nulla ostare a quanto sopra esposto;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24/07/2019 con il quale vengono attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis del D.lgs 267/2000;

Visti:

- il Regolamento Comunale di contabilità
- il Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in Economia

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni in premessa indicate che quivi si intendono integralmente riportate, all'affidamento diretto del servizio oggetto del presente atto allo Studio Medico Canavesano sas di Maria Lucia Aimone Sebastiano Scarampi con sede in Rivarolo c.se - P.IVA 02674190018 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, a fronte dell'incarico dal 01/01/2024 al 31/12/2026 del medico competente e delle visite ed esami ai dipendenti dell'Ente come indicato nell'offerta presentata in data 31.01.2024 e acclarata al protocollo al n. 233, per un importo complessivo presunto di €. 5.485,00 IVA compresa;
2. Di impegnare la spesa complessiva di €. 5.485,00 IVA compresa, a fronte dello svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali e incarico medico del lavoro e Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e corsi di aggiornamento per i dipendenti dell'Ente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 per il triennio 2024/2026, da riconoscere e liquidare solo in caso di effettiva resa degli stessi da parte dello Studio Medico incaricato;
3. Di imputare la spesa complessiva di €. 5.485,00 come segue:
 - €. 2.000,00 per l'anno 2024 alla missione 01 Programma 11 Titolo 1 MacroAg. 103 cap. 800/1079/99 avente ad oggetto: "ADEGUAMENTO D.L.VO N. 81/08 (EX 626) NORME SICUREZZA SUL LAVORO" del Bilancio pluriennale 2024/2026, competenza 2024, stabilendo che il corrispettivo effettivamente dovuto allo Studio Medico Canavesano sas di Maria Lucia Aimone Sebastiano Scarampi, con sede in Rivarolo c.se - P.IVA 02674190018 - verrà corrisposto alla conclusione dell'incarico, secondo le prestazioni sanitarie e di sicurezza effettivamente richieste all'Ente ed erogate dalla Società stessa;
 - €. 1.860,00 per l'anno 2025 alla missione 01 Programma 11 Titolo 1 MacroAg. 103 cap. 800/1079/99 avente ad oggetto: "ADEGUAMENTO D.L.VO N. 81/08 (EX 626) NORME SICUREZZA SUL LAVORO" del Bilancio pluriennale 2024/2026, competenza 2025;
 - €. 1.625,00 per l'anno 2026 alla missione 01 Programma 11 Titolo 1 MacroAg. 103 cap. 800/1079/99 avente ad oggetto: "ADEGUAMENTO D.L.VO N. 81/08 (EX 626) NORME SICUREZZA SUL LAVORO" del Bilancio pluriennale 2024/2026, competenza 2026
4. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, i cui elementi sono stati specificati nella narrativa del presente atto;
5. Di dare atto che:
 - è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta indicata a seguito dell'acquisizione del DURC, ai sensi dell'art. 16 bis, c. 10 della legge 28/01/2009, n. 2;
 - sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.136/2010 ed s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ai fini del presente impegno di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, nel rispetto di quanto previsto con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 30/12/2009;

6. Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
7. Di assicurare la pubblicità del presente atto sul sito internet del Comune di San Colombano Belmonte, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. del 14.03.2013, n.33;
8. Di trasmettere il presente atto di impegno al Servizio Finanziario, per i successivi e conseguenti adempimenti;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to (GALLETTO Diego)

| Anno | Imp / Sub | Intervento | Voce | Capitolo | Articolo | Importo € |
|------|-----------|------------|------|----------|----------|-----------|
| 2024 | 43 | 01111 | 800 | 1079 | 99 | 2.000,00 |
| 2025 | 43 | 01111 | 800 | 1079 | 99 | 1.597,00 |
| 2026 | 43 | 01111 | 800 | 1079 | 99 | 1.676,00 |

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 267/2000, il relativo impegno.

Li, 06/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: GALLETTO Diego

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/04/2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRANCESCHINA Dott. Daniele

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 30/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCHINA Dott. Daniele